

13 giugno 2014 11:48

Contratti dei consumatori: da oggi nuove regole di vendita e di recesso

di [Rita Sabelli](#)



Entrano in vigore oggi le modifiche al Codice del consumo apportate dal D.lgs.21/2014 (1) che, recependo la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha riscritto le regole inerenti i contratti tra consumatore e professionista.

Le novità sono diverse, prima tra tutte l'introduzione di nuove regole comuni valide per TUTTI i contratti, compresi quelli negoziati nei locali commerciali del venditore, per i quali la precedente versione del Codice del consumo rimandava alla normativa generale del settore del commercio (D.lgs.114/1998) che resta comunque vigente.

Il recesso per ripensamento continua ad essere applicabile solo in caso di sottoscrizione di contratti a distanza (per telefono, Internet, fax, etc.) o fuori dai locali commerciali del venditore (a casa propria, per strada, presso una fiera, etc.) ma passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari, in linea con gli altri termini di recesso riguardanti contratti particolari (contratti bancari, assicurativi, finanziari, di multiproprietà, etc.).

Il nuovo termine si applica ai contratti sottoscritti a partire da oggi.

Queste, in breve, le novità in vigore da oggi:

- vengono predisposti nuovi obblighi di informativa precontrattuale;
- il termine per recedere da contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali dei venditori passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari.
- i venditori, oltre a dare informativa precontrattuale riguardo al recesso (tempi, modi, effetti) devono consegnare o rendere disponibile una modulistica pronta già precompilata, che il consumatore può utilizzare inserendoci i propri dati (non c'è obbligo di utilizzo);
- se i venditori non adempiono all'obbligo di dare informativa completa sul diritto di recesso il termine per esercitarlo diventa di un anno a partire dallo scadere dei 14 giorni, oppure, se la comunicazione avviene nel frattempo, scatta da quel momento (per 14 giorni).
- in caso di recesso il rimborso delle somme eventualmente pagate deve avvenire entro 14 giorni da quanto il professionista viene a conoscenza dello stesso.
- in caso di recesso l'eventuale bene acquistato deve essere restituito entro lo stesso termine e deve essere in "normale stato di conservazione". Anche prima la norma si esprimeva in tal senso ma aggiungeva anche che il bene doveva essere "integro" e ciò ha creato in molti casi confusione. Adesso viene chiaramente detto che il bene può esser manipolato per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, senza che ne risulti un danno o una diminuzione di valore.
- vengono fatti rientrare tra i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali del venditore anche quelli sottoscritti nei suddetti locali ma DOPO che il consumatore è stato avvicinato personalmente in altro luogo e poi lì condotto.
- per i contratti sottoscritti telefonicamente il consumatore è vincolato solo DOPO aver firmato la proposta d'ordine o comunque il contratto, quindi in un momento successivo rispetto alla telefonata in sé.
- scatta l'obbligo di preventivo per i lavori fatti in casa (manutenzioni o riparazioni), che rientrano nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali dei venditori.
- per tutti i contratti di acquisto di beni scatta il termine di consegna di 30 giorni se sul contratto non è specificato un termine diverso. In caso di mancato rispetto del termine di consegna, contrattuale o di legge, può scattare la risoluzione del contratto dopo aver intimato la consegna entro un termine "supplementare" (si amplia quindi il concetto generale della risoluzione per inadempimento sancita dal codice civile, art. 1453).
- sempre per i contratti di acquisto di beni per i quali del trasporto si occupa il venditore (per conto proprio o tramite terzi) viene messo nero su bianco il principio secondo cui sul consumatore NON deve gravare alcun rischio di perdita o danneggiamento dei beni, almeno fino al momento in cui non ne entra in possesso.
- viene ribadito il principio, già presente in altre normative, secondo cui il consumatore non è tenuto a pagare forniture non richieste di qualsiasi genere (beni, servizi, gas, elettricità, acqua, etc.). Il silenzio del consumatore non costituisce assenso.
- non sono addebitabili costi aggiuntivi legati al mezzo di pagamento (carte) o per l'utilizzo del telefono (addebitabili

solo le tariffe dei contratti in essere tra consumatore e proprio gestore).

Per approfondimenti si veda la scheda pratica

Contratti dei consumatori: nuove regole di vendita e di recesso

(http://sosonline.aduc.it/scheda/contratti+dei+consumatori+nuove+regole+vendita_22304.php)

(1) D.lgs.21/2014 che ha modificato il D.lgs. 206/2005 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/11/14G00033/sg>)
(Codice del consumo)